



472

## *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTA legge 25 ottobre 1968, n. 1089, recante “*conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 agosto 1968, n. 918, recante Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell’industria, del commercio e dell’artigianato*”, che ha istituito il Fondo speciale per la ricerca applicata (di seguito, FSRA), successivamente denominato Fondo per le agevolazioni alla ricerca (di seguito, FAR), confluito nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito, FIRST), istituito dall’articolo 1, commi 870-874, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allocato nello stato di previsione dell’allora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito, MIUR);

VISTO, in particolare, l’articolo 4, comma 2, lettera a), della citata legge n. 1089 del 1968, recante l’individuazione degli strumenti di sostegno pubblico alle attività di ricerca industriale, tra cui la partecipazione, attraverso le risorse del FSRA, al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi, con l’obiettivo di promuovere iniziative di ricerca e sviluppo in vari settori tecnologici, attraverso il coinvolgimento di attori che potessero assumere un ruolo di raccordo tra la ricerca pubblica e le imprese;

CONSIDERATO che le modalità di gestione del Fondo, istituito nel 1968 per promuovere specifici meccanismi di sostegno pubblico alle attività di ricerca in campo industriale, con una dotazione iniziale di 100 miliardi di lire, depositati presso l’IMI – Istituto mobiliare italiano, erano demandate ad una convenzione stipulata tra il Ministero del tesoro e l’IMI medesimo;

CONSIDERATO che il MIUR, in forza del citato articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, acquisiva, per il tramite dell’IMI, quote di partecipazione al capitale di nove società attive nei settori biomedico, alimentare, tessile, tra cui TECNOALIMENTI società consortile per azioni, nella misura del 20% e NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETÀ NAZIONALE DI RICERCA R.L., nella misura del 40%;

VISTO il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante il “*Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori*” e, in particolare, l’articolo 9, commi da 1 a 3, secondo cui “*1. Agli interventi di sostegno di cui al presente titolo possono continuare ad accedere i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 1994, nonché le società di ricerca di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il cui statuto si conforma alle disposizioni del codice civile per le società di capitali e il*





## *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

*cui oggetto sociale può ricomprendere anche attività produttive al fine di agevolare le dismissioni della partecipazione azionaria del MURST. 2. Restano valide fino alla scadenza, integrate per quanto necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui al presente decreto, le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, affidate dal MURST, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di servizi, per le attività di cui all'articolo 7, comma 1. 3. Entro il 31 dicembre 1999 il MURST assume la gestione diretta delle attività svolte in regime di convenzione dall'IMI (ora San Paolo-IMI), ovvero nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 6, comma 2, è deliberato l'affidamento di tali attività a terzi mediante appalti di servizi ai sensi della normativa vigente in materia. Alla scadenza del predetto termine, in caso di assunzione della gestione diretta, ovvero alla data di conclusione della procedura di appalto, è risolta di diritto la convenzione con l'Istituto mobiliare italiano (IMI), di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonché per le attività istruttorie e gestionali di natura economico finanziaria, comprese la stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande di agevolazione presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del D.M. 8 agosto 1997 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, degli articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, dell'articolo 11 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, limitatamente alle domande presentate nell'esercizio 1997, dell'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento all'esercizio 1998, nonché per la completa dismissione della propria quota di partecipazione al capitale delle società di ricerca istituite ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera d), della citata legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni”;*

RILEVATO, pertanto, che, sulla base di quanto sancito dall'articolo 9, comma 3, del sopra citato decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le partecipazioni societarie detenute dall'allora MURST in forza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 avrebbero dovuto essere oggetto di dismissione entro il termine ordinatorio del 31 dicembre 1999;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, gli articoli 60 e seguenti, con i quali è stato espressamente abrogato il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 ed è stata contestualmente prevista l'introduzione di una nuova disciplina quadro del sistema delle agevolazioni alla ricerca di competenza del MIUR, nell'ambito del più ampio strumento del FIRST;

VISTO il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, recante le “*Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134*”, che ha introdotto, tra l'altro, la nuova disciplina delle agevolazioni erogate dal MIUR a valere sul Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), nell'ambito del FIRST, individuando criteri di utilizzo e gestione del fondo citato, per effetto dei quali non è più previsto





## *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

alcun ruolo attivo in capo alle società a suo tempo costituite dal Ministero in forza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

CONSIDERATO che, con l'adozione del suddetto decreto ministeriale n. 115 del 2013, il MIUR ha, implicitamente, ritenuto la titolarità della propria partecipazione al capitale delle società TECNOALIMENTI società consortile per azioni e NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETÀ NAZIONALE DI RICERCA R.L. non più necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali, in ragione della mutata cornice normativa che ne aveva originariamente legittimato la loro costituzione;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha dettato una specifica disciplina in materia di riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche;

VISTO il rinnovato quadro normativo introdotto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (di seguito, TUSP), emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, come successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 1, del TUSP, ai sensi del quale *“le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;

VISTO il comma 2 del citato articolo 4 del TUSP, le cui disposizioni, nel declinare le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, stabiliscono che, nei limiti indicati dal comma 1 dello stesso articolo, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività: *“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”*;





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO l'articolo 24 del TUSP, rubricato "*Revisione straordinaria delle partecipazioni*", e in particolare il primo comma, il quale stabilisce che "*le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate*";

VISTI, altresì, i commi 1 e 2 dell'articolo 20 del TUSP, i quali prevedono, rispettivamente, che "*Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15*" e che "*I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4*";

VISTO il decreto MIUR n. 486 del 6 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 24 del TUSP, con cui il Ministero ha: i) approvato la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; ii) sancito di dover procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute in TECNOALIMENTI S.C.P.A., per il 20% del capitale sociale e in NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETÀ NAZIONALE DI RICERCA R.L., per il 40% del capitale sociale, acclarata la loro estraneità alle fattispecie previste dall'articolo 4, comma 2, del TUSP;

CONSIDERATO che il citato articolo 24 del TUSP, al comma 5, per il socio pubblico fa "*salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione*", anche in caso di mancata alienazione entro il termine di un anno dalla ricognizione delle società pubbliche di cui al comma 1 del medesimo articolo;





## *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSIDERATO che il provvedimento di revisione straordinaria di cui al precedente punto ha disposto di procedere all'alienazione delle partecipazioni in TECNOALIMENTI S.C.P.A. e NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETÀ NAZIONALE DI RICERCA R.L. con le modalità di cui agli articoli 10 e 7, comma 1, del TUSP;

VISTO l'articolo 10 del TUSP, secondo cui, al primo comma, *“Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1”* e, al secondo comma, *“L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.”*;

VISTO, altresì, l'articolo 7, comma 1, lettera a) il quale prevede che *“La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali”*;

VISTO l'articolo 9, comma 1, del TUSP, in forza del quale *“Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale”*;

VISTO l'articolo 26, comma 12, del TUSP, secondo cui *“Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione”*;

VISTO il parere n. 103560 del 19 febbraio 2020, reso dall'Avvocatura generale dello Stato in risposta ai quesiti posti dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 108123 del 9 dicembre 2019, con cui è stato confermato in capo al Ministero dell'economia e delle finanze il ruolo di amministrazione titolare della competenza a dare impulso all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del TUSP, che dovrà essere concertato con il MIUR, finalizzato alla dismissione delle due partecipazioni societarie di cui al presente provvedimento, in disparte ogni ulteriore considerazione concernente il mancato completamento della concentrazione dell'assetto proprietario delle partecipazioni dello Stato previsto dall'articolo 26, comma 12, del TUSP;





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTI gli statuti di TECNOALIMENTI S.C.P.A. e NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETÀ NAZIONALE DI RICERCA R.L.;

VISTO, in particolare, l'articolo 7, paragrafo 3, dello statuto della TECNOALIMENTI S.C.P.A., il quale, nell'ipotesi di cessione a titolo oneroso, da parte di un socio, delle proprie azioni, prevede il diritto di prelazione a favore dei restanti soci, subordinando l'efficacia della cessione a terzi, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione medesimo, al giudizio di gradimento da parte del Consiglio di amministrazione;

VISTO, altresì, l'articolo 7 dello statuto di NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETÀ NAZIONALE DI RICERCA R.L. e, in particolare: i) il paragrafo 7.1, secondo cui *"Qualsiasi negozio traslativo inter vivos, a titolo oneroso [...] o gratuito, che abbia ad oggetto l'alienazione a soggetti estranei alla compagine sociale della piena proprietà o della nuda proprietà o dell'usufrutto di partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione di terzi dell'aumento di capitale di cui all'articolo 5.2 del presente Statuto è subordinato al gradimento espresso dall'organo amministrativo della Società"* e ii) il paragrafo 7.3, lettera a), ai sensi del quale *"Non sono sottoposti a giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano a favore di altri soci [...]"*;

CONSIDERATO che, sul piano della disciplina dettata dal codice civile, vige il principio cardine della libera circolazione delle partecipazioni societarie;

VISTO, con riferimento alle società a responsabilità limitata, l'articolo 2469, comma 2, del codice civile, il quale dispone che *"Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473"*;

VISTO, con riferimento alle società per azioni, l'articolo 2355-bis, comma 2, del codice civile, secondo cui *"Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2357. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter"*;

CONSIDERATO che le clausole statutarie di prelazione e gradimento, quali eccezioni al principio generale della libera circolazione dei capitali, consentono ai soci la possibilità di riservarsi la qualità di acquirenti "preferenziali", obbligando, in tal modo, il socio che intende vendere le quote, a preferire, a parità di condizioni, questi ultimi rispetto all'eventuale acquirente estraneo all'assetto proprietario, o subordinando il trasferimento delle azioni al gradimento dell'organo amministrativo;

RITENUTO, pertanto, di poter ricondurre le disposizioni sancite dagli statuti di TECNOALIMENTI S.C.P.A. e NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETÀ NAZIONALE DI RICERCA R.L. alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 2, ultimo periodo, del TUSP;





## *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO il paragrafo 2 della parte dispositiva del citato decreto MIUR n. 486 del 6 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del TUSP;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, in forza del quale *“Sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca”*;

VISTO, altresì, l'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2020, n. 1, secondo cui *“Al Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo presso il medesimo Dipartimento. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, sono rimesse alla responsabilità del Ministro dell'università e della ricerca la Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, la Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, come previste dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”*;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla dismissione delle partecipazioni detenute dal Ministero dell'università e della ricerca (di seguito, il MUR) nelle società TECNOALIMENTI S.C.P.A., per il 20% del capitale sociale e in NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETÀ NAZIONALE DI RICERCA R.L., per il 40% del capitale sociale;

VISTA la legge 27 ottobre 1993, n. 432, recante *“Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato”* e, in particolare, l'articolo 3, rubricato *“Conferimenti al Fondo”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, resa nella seduta del 7 agosto 2024

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca;

### DECRETA

#### ART. 1

1. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad alienare le partecipazioni detenute nelle società TECNOALIMENTI S.C.P.A. e NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETÀ NAZIONALE DI RICERCA R.L., rispettivamente nella misura del 20% e del 40% del capitale sociale, coerentemente con quanto stabilito dal provvedimento di





## *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

razionalizzazione n. 486 del 6 marzo 2018, adottato dal MIUR ai sensi dell'articolo 24 del TUSP.

### ART. 2

1. L'alienazione delle partecipazioni detenute in NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETÀ NAZIONALE DI RICERCA R.L. è effettuata con procedure competitive nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del TUSP.
2. In caso di infruttuoso esito della procedura competitiva, il trasferimento delle partecipazioni può essere negoziato direttamente con gli acquirenti interessati.
3. Resta fermo che l'alienazione delle partecipazioni a soggetti estranei alla compagine sociale, è subordinata al gradimento espresso dell'organo amministrativo della società ai sensi dell'articolo 7.1 dello statuto della società.

### ART. 3

1. L'alienazione delle partecipazioni detenute in TECNOALIMENTI S.C.P.A. a terzi estranei alla compagine sociale è subordinata all'offerta in prelazione agli altri soci.
2. In caso di mancato esercizio totale o parziale del diritto di prelazione degli altri soci, l'alienazione delle suddette partecipazioni è effettuata con procedure competitive nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del TUSP.
3. In caso di infruttuoso esito della procedura competitiva, il trasferimento delle partecipazioni può essere negoziato direttamente con gli acquirenti interessati.
4. Resta fermo che l'alienazione delle partecipazioni a soggetti estranei alla compagine sociale, è subordinata al gradimento espresso dell'organo amministrativo della società ai sensi dell'articolo 7.3 dello statuto della società.

### ART. 4

1. Nel caso di mancato gradimento da parte dell'organo amministrativo di TECNOALIMENTI S.C.P.A. o di NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETÀ NAZIONALE DI RICERCA R.L. ai sensi degli articoli 2 e 3, il Ministero dell'università e della ricerca può esercitare il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2355-*bis* e 2469 del codice civile.

### ART. 5

1. I proventi derivanti dall'alienazione delle partecipazioni in TECNOALIMENTI S.C.P.A. e in NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETÀ NAZIONALE DI RICERCA R.L. ovvero dalla liquidazione delle medesime partecipazioni per effetto dell'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 4, sono conferiti al Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 ottobre 1993, n. 432, recante "Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'università e della ricerca.

Roma, 7 agosto 2024

IL PRESIDENTE  NISTRI

IL MINISTRO  DELLE FINANZE

IL MINISTRO  LA RICERCA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SECRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
VISTO E ANNOTATO AL N. 3303/2024  
Roma, 12.08.2024

IL REVISORE 

IL DIRIGENTE 

